



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile

Divisione 2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 n. 190, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.115, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l’art. 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assunto la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto 31 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTA la Direttiva n. 3 del 10 gennaio 2022, emanata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, registrata dalla Corte dei Conti il 21 gennaio 2022 al n. 83, per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2022;

VISTA la Direttiva n.3 del 20 gennaio 2022, con la quale il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile ha assegnato per l’anno 2022 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTA la Direttiva n.9 del 3 febbraio 2022 con la quale, il Direttore Generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, ha assegnato per l’anno 2022 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai Direttori di Divisione;

VISTO l’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce a decorrere dall’anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28/8/1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2013 recante “*Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2015 recante “*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l’intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha modificato i criteri di riparto del Fondo nazionale a decorrere dall'anno 2020 e che, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2022 del Fondo di cui al citato comma 1 a valere sul capitolo 1315, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è pari ad euro 4.989.554.000,00;

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto che *“al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia”*;

CONSIDERATO, pertanto, che lo stanziamento a favore del Fondo sopraindicato, finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al netto dell'assegnazione al trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia di cui al precedente capoverso, sul citato capitolo 1315, per l'anno 2022 è pari ad euro 4.974.554.000,00;

CONSIDERATO che l'art.5 del DPCM dell'11.3.2013 prevede che lo 0,025 per cento delle risorse dello stanziamento del Fondo sia destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, necessari al funzionamento dell'Osservatorio previsto dall'art.1, comma 300 della legge n. 244/07 e che tali risorse, allocate sul cap.1315 PG 3, ammontavano ad euro 1.218.638,00;

VISTO l'art.8, comma 5 del Decreto Legge n.68 del 16/06/2022, convertito dalla L. 5 agosto 2022 n. 108, che ha previsto che la percentuale delle risorse attribuite al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1 dell'art.16 bis del D.L. 6.7.2012 n. 95, da destinare alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, necessari al funzionamento dell'Osservatorio previsto dall'art.1, comma 300 della legge n. 244/07, sia dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui;

TENUTO CONTO, pertanto, che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al netto della quota per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 pari ad euro 5.200.000,00, ammonta ad euro **4.969.354.000,00**;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 64 del 21/03/2022, registrato alla Corte dei Conti il 7/4/2022 reg. n.845, con il quale è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, per un importo complessivo pari **euro 3.978.648.289,20**, da ripartirsi secondo le percentuali e gli importi indicati nella Tabella 1, parte integrante del predetto decreto;

VISTO il D.D. n. 117 dell'11/4/2022, con il quale si è proceduto ad impegnare sul capitolo 1315 PG 1 e ad erogare contestualmente la somma di euro **1.591.459.315,68**, quale quota parte delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione pari all'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, limitatamente ai mesi da gennaio ad aprile 2022, a favore delle Regioni a statuto ordinario

VISTO il D.D. n. 123 del 21/4/2022, con il quale si è proceduto all'impegno di spesa delle restanti risorse, pari ad euro 2.387.188.973,52 a favore delle Regioni a statuto ordinario, per l'anno 2022 a titolo di anticipazione per i mesi da maggio ad ottobre 2022, pari all'80% dello stanziamento del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012

CONSIDERATO che il comma 6, dell'articolo 8, del predetto decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, ha previsto che *“per promuovere la sperimentazione di servizi di sharing mobility, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, lo 0,3 per cento della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinato al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal*

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

CONSIDERATO che il comma 7 del citato articolo 8 ha definito la nuova ripartizione delle risorse stanziare per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale nei seguenti termini:

a) quanto ad **euro 4.879.079.381,00** e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, senza l'applicazione di penalità e applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013;

b) quanto ad **euro 75.350.957,00** secondo le modalità ed i criteri che tengono conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) quanto ad **euro 14.923.662,00** per le finalità di promozione dei servizi di *sharing mobility* di cui al comma 6;

d) quanto a **euro 5.200.000,00** per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

CONSIDERATO, pertanto, che la quota del Fondo nazionale da ripartire ammonta ad euro **4.954.430.338,00**, al netto delle risorse finalizzate secondo quanto previsto nei precedenti capoversi;

VISTA la nota n. 327 del 11 novembre 2022, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione degli indicatori inerenti ai livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

VISTA la nota n. 328 del 11 novembre 2022, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del disposto del decreto n. 157 del 28 marzo 2018 inerenti ai costi standard;

VISTA la nota n. 331 del 14 novembre 2022, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del disposto del comma 2 bis dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

CONSIDERATO che è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta 30 novembre 2022;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 421 del 29/12/2022 in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale è stata ripartita la somma di € **975.782.048,80** a favore delle Regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATA l'attuale disponibilità sul capitolo 1315, PG 1, che consente di provvedere all'impegno di euro **975.782.048,80** a favore delle Regioni a statuto ordinario;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la circolare n. 34/2018 della Ragioneria Generale dello Stato inerente “Prime indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE)”;

DECRETA

Articolo 1

E' autorizzato l'impegno sul capitolo 1315 PG 1 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, – Missione 13 – programma 6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” – Azione 2 del Centro di responsabilità amministrativa 3 “Dipartimento per la mobilità sostenibile” per l'esercizio finanziario 2022 della somma di **euro 975.782.048,80 (novecentosettantacinquemilionesettecentoottantaduemilaquarantotto/80)**. Tale somma rappresenta l'importo delle risorse da attribuire, quale saldo del Fondo per l'anno 2022 a favore delle Regioni a statuto ordinario, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 2

L'impegno di spesa della somma di **euro 975.782.048,80** (**novacentosettantacinquemilionisettecentoottantaduemilaquarantotto/80**) a favore delle regioni a statuto ordinario è ripartito secondo le quote di seguito riportate:

REGIONI	IMPORTO DA IMPEGNARE
ABRUZZO	28.189.347,39
BASILICATA	15.145.938,48
CALABRIA	42.855.924,79
CAMPANIA	101.211.878,82
EMILIA ROMAGNA	81.210.131,54
LAZIO	105.488.698,11
LIGURIA	38.051.067,62
LOMBARDIA	164.456.579,65
MARCHE	22.788.870,86
MOLISE	8.348.707,05
PIEMONTE	96.740.733,83
PUGLIA	80.495.560,34
TOSCANA	85.930.260,00
UMBRIA	20.630.184,42
VENETO	84.238.165,90
TOTALE	975.782.048,80

Articolo 3

Con successivo decreto dirigenziale si provvederà all'erogazione delle risorse oggetto del presente decreto di impegno a favore delle Regioni a statuto ordinario, accreditando gli importi sui conti correnti presso le Tesorerie Provinciali della Banca d'Italia, intestati alle Regioni medesime.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 2
(Dr. Raffaele DI TRANI)